

PERMESSI 104 E CONGEDO STRAORDINARIO D.LGS 151/01

CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO - INDENNITÀ

Durante il periodo di fruizione del congedo straordinario retribuito ai sensi del D.Lgs 151/2001, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente alla retribuzione percepita nell'ultimo mese di lavoro che precede il congedo, nonché all'accredito di contribuzione figurativa.

Il nuovo comma 5-ter dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 151/2001, innovato dal D.Lgs 119/2011, introduce novità sulla indennità erogata, stabilendo che questa sia **computata in base all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative**; vengono pertanto escluse gratifiche, incentivi, indennità, straordinari, tutti quegli elementi variabili della retribuzione che sono diversi nei mesi dell'anno. Relativamente alla **tredicesima e al trattamento di fine rapporto**, ricordiamo, che questi **non maturano durante la fruizione del congedo ma, maturano nei periodi in cui si presta attività lavorativa.**

La tredicesima non è una mensilità piena ma piuttosto corrisponde a una percentuale della retribuzione mensile comunemente pagata. La tredicesima è uno stipendio aggiuntivo che deve essere pagato dal datore di lavoro al dipendente entro il mese di dicembre dell'anno in essere. Corrisponde a 1/12 della retribuzione lorda annuale e deve essere calcolato sugli effettivi mesi di lavoro effettuati. La tredicesima matura tutto l'anno, detto importo viene incluso nella base imponibile per il calcolo del TFR. Pertanto, qualora il lavoratore fruisse ad esempio di 10 mesi di congedo straordinario, nell'indennità del congedo verrebbe erogata la tredicesima relativa i due mesi nei quali ha prestato attività lavorativa, è solo nei mesi effettivi di congedo straordinario che questa non matura.

Precedentemente, lo ricordiamo l'indennità riconosciuta era comprensiva anche delle voci variabili, come ad esempio incentivi, gratifiche, indennità, ecc.

Nella **circolare 22 del 28 dicembre 2011, l'INPDAP** specifica che: *"la riconducibilità ai criteri di fissità e continuità delle voci retributive comporta l'esclusione di qualsiasi compenso avente natura straordinaria o direttamente collegato all'effettiva prestazione lavorativa ovvero alla produttività e ai risultati"*.

La novità viene recepita dall'ultima **circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 Febbraio 2012** (punto 3.d) nella quali viene inoltre specificato che, l'indennità al lordo della relativa contribuzione spetta fino ad un importo pari o massimo annuo di 43.579,06 euro per l'anno 2010.

Questo importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tale importo, si intende al lordo dei contributi e come massimo complessivo annuo erogabile relativo al beneficio in oggetto, ripartito tra indennità economica ed accredito figurativo della contribuzione (circ. inps 14/2007)

Per inps, relativamente la misura della prestazione, si legga anche la circolare **INPS 32 del 6 Marzo 2012**(punto 3.4).

INPS Direzione Centrale Entrare con Circolare n. 11 del 23/01/2015, comunica che per gli effetti della rivalutazione il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico dell'amministrazione non può eccedere, **per l'anno 2015, l'importo pari a € 47.446,00.**

Con circolare n. 14 del 15/01/2007 l'inps fornisce indicazioni sulle modalità dell'accredito figurativo e si dispone che il previsto accredito figurativo non debba più essere subordinato alla presentazione della domanda da parte degli interessati.

Per quanto riguarda il parametro retributivo da prendere a base per il calcolo della misura dell'indennità per congedo straordinario, secondo il parere espresso dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con **l'interpello 70/2009 e dal messaggio inps 27168 del 25.11.2009** vale il principio per cui **la misura dell'indennità prevista dall'art. 42 comma 5 d.lgs. 151/2001 deve essere parametrata sulla retribuzione corrisposta in funzione dell'effettiva prestazione lavorativa, così come nel caso di contratto part-time.**

Citiamo in proposito il punto 4 della circolare inps 64/2001: "In pratica, ai fini del limite massimo di erogabilità, la retribuzione del mese preso a riferimento [...], se il mese è lavorato a tempo pieno, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le assenze cadono in un anno bisestile).

Se invece nel mese preso a riferimento l'attività è stata svolta in regime di contratto di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro effettuato". In questo caso il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa (non retribuiti).

Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile anche a giorni (interi), l'indennità (pari alla retribuzione effettiva, oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti), è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il beneficio è richiesto. (Circ. inps 64/2001, punto 4). **L'indennità e il contributo figurativo vengono rapportati a mesi e giorni in misura proporzionale, se il congedo è richiesto per periodi frazionati.**

Cumulabilità tra indennità per congedo straordinario e assegno ordinario di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità, di cui all'art. 1 della legge 222/84, è cumulabile con l'indennità per congedo straordinario, di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs 151/2001, riconosciuto al lavoratore per assistere un familiare in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104/92.

Lo stabilisce l'Inps, con il Messaggio n. 14206, del 10 settembre 2013 che modifica le precedenti istruzioni fornite con messaggio n. 8773 del 4 aprile 2007.

Nel nuovo messaggio si afferma che, in base al parere espresso dal Ministero del Lavoro, l'indennità per congedo straordinario ha natura assistenziale e non è configurabile quale reddito da lavoro, e di conseguenza l'assegno ordinario di invalidità è cumulabile con tale indennità.

Normativa di riferimento

- **Circolare INPS 64 del 15 Marzo 2001** - "Legge 23.12.2000, n. 388, all'art.80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
- **Circolare INPS 85 del 26 Aprile 2002** - "Accredito figurativo per periodi di congedo straordinario fruito da familiari di soggetti portatori di handicap grave";
- **Circolare INPDAP 2 del 10 gennaio 2002** - "Testo unico decreto legislativo 26.3.2001 n.151, articolo 42 - Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap. Disposizioni modificative alla legge n.53/2000";
- **Interpello 70 del 12 Ottobre 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali** - "art. 9 D.Lgs n. 124/2004 - congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 in corso di CIG";
- **Messaggio INPS 27168 del 25 Novembre 2009** - "Congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 in corso di CIG";
- **Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119** - "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi";
- **Circolare INPDAP 28 dicembre 2011, n. 22** - "Art. 42, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto legislativo 151/2001 - Retribuzione e copertura contributiva per periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di portatori di handicap. Chiarimenti";
- **Circolare Dipartimento Funzione Pubblica 3 febbraio 2012, n. 1** - "Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - d.lgs. 18 luglio 2011, n.119";
- **Circolare INPS 6 Marzo 2012, n. 32** - "Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. "Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in



materia di congedi, aspettative e permessi". Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità;

- **Messaggio INPS 10 settembre 2013, n. 14206:** "Assegno ordinario di invalidità e congedo straordinario di cui al D.lgs.n.151 del 2001;
- **Circolare INPS 23 gennaio 2015, n. 11:** "Determinazione per l'anno 2015 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti".

A cura di Giorgia Di Cristofaro

© Copyright SuperAbile Articolo liberamente riproducibile citando fonte e autore